



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia

Prot. n. Regione Autonoma della Sardegna  
Dir. Gen. Pianificazione Urbanistica Territoriale  
Prot. Uscita del 16/11/2011  
nr. 0069014  
Classifica: XII.1.2

Cagliari,



**Oggetto:**

” - Richiesta quesito Legge Regionale  
11.10.1985 n. 23 art. 32 “Piani di risanamento urbanistico” - Risposta quesito.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata con la nota n. 15930 del 13 giugno 2011, si precisa quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che presupposto per la redazione di un piano di risanamento urbanistico è la preventiva individuazione e perimetrazione delle aree al cui interno sono localizzati gli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico che, presentando i requisiti di legge, siano da sottoporre al piano. In proposito, occorre osservare che non appare sufficiente che tale perimetrazione risulti inserita tra le proposte di varianti allo strumento urbanistico comunale ancora in itinere.

Sulla base di quanto precisato nella circolare dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1 del 10 ottobre 1985, l'Amministrazione scrivente ha interpretato l'art. 32 della L.R. n. 23/85 nel senso che, tenendo ferma la potestà dei Comuni di formulare linee guida o indirizzi che dovessero ritenere opportuni, sia consentito anche ai privati, consorziati volontariamente, di predisporre uno schema di P.R.U che rispetti i requisiti richiesti dalla legge da sottoporre all'attenzione del Comune, che procederà poi all'adozione del piano, salvo che le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale dello stesso non vietino questa possibilità.

In quest'ultima ipotesi, qualora l'Amministrazione comunale intenda rimuovere tale limitazione, dovrà procedere mediante adozione di apposita variante alle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Il d  
Il fu